

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza della ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l. (p.i. 01227710330) relativa al progetto inerente alla campagna di attività per il trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile autorizzato, progetto finalizzato al miglioramento agronomico di terreni agricoli, da realizzarsi presso il fondo Casanova Strada Gragnana in Comune di Piacenza (PC), poiché l'intervento previsto, secondo gli esiti dell'apposita conferenza di servizi conclusasi il giorno 07/12/2017, è nel complesso ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere quindi possibile l'attuazione del progetto di cui al precedente punto a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate al capitolo "4 CONCLUSIONI" del Rapporto Ambientale, che costituisce l'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito riportate:
1. l'impianto mobile "mcm01" di trattamento per il recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi dovrà essere conforme all'autorizzazione dell'impianto stesso (rilasciata con D.D. n. DET-AMB-2016-715 del 21/03/2016 dalla SAC dell'ARPAE di Piacenza);
 2. l'attività dovrà essere iniziata entro 6 mesi dalla data di notifica della pronuncia di VIA. La Ditta proponente dovrà inviare con adeguato anticipo ad ARPAE di Piacenza e al Comune di Piacenza apposita comunicazione dell'inizio e della fine della campagna. Il Servizio Territoriale di ARPAE provvederà a verificare la conformità di quanto realizzato rispetto alla proposta progettuale;
 3. la durata effettiva della campagna non potrà comunque superare i 2 anni (24 mesi), decorrenti anch'essi dalla data di notifica della pronuncia di VIA e comprensivi delle fasi di installazione e dismissione del cantiere, in ogni caso dovrà essere effettuato il ripristino dell'area utilizzata;
 4. il quantitativo massimo di rifiuti trattabili nel corso della campagna di attività è pari a 70.350 tonnellate, mentre quello di terreno utilizzabile è pari a 58.339 tonnellate;
 5. le tipologie di rifiuti che potranno essere trattate mediante l'impianto mobile mcm01 durante la presente campagna sono le seguenti (con riferimento alla numerazione contenuta nell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.):
 - 12.1 *Fanghi da industria cartaria:*
 - CER [03 03 05]; [03 03 09]; [03 03 10]; [03 03 11]; [03 03 99];

- 12.3 *Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie:*

CER [01 04 10]; [01 04 13];

- 12.13 *Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale:*

CER [19 08 02]; [19 09 02]; [19 09 03];

- 13.2 *Ceneri da combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere:*

CER [10 01 01]; [10 01 15]; [10 01 03]; [10 01 17];

- 13.6 *Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi:*

CER [06 11 99]; [06 11 01]; [06 06 99]; [10 01 05]; [10 01 07]; [10 12 10];

- 13.7 *Gessi chimici:*

CER [06 05 03]; [10 03 24]; [06 03 14].

6. dovrà essere realizzata la pista interna di cantiere, così come rappresentata nella Tavola 03 Rev. 2 allegata alle integrazioni volontarie presentate dal proponente, in modo tale che i mezzi pesanti possano accedere all'impianto senza utilizzare il tratto di Strada Gragnana compreso tra il bivio di Quartazzola e l'inizio della pista già esistente che interseca l'area d'intervento;
7. l'area di stoccaggio temporaneo delle terre ricostituite in attesa di analisi dovrà essere realizzata come indicato nella Tavola 06 allegata allo Studio di Impatto Ambientale;
8. attorno ai cumuli di terre naturali e di terre ricostituite già analizzate con esito positivo dovranno essere realizzati dei piccoli cordoli di regimazione per contenere le acque meteoriche all'interno dell'area fino al loro completo assorbimento e/o evaporazione;
9. al termine della campagna di attività dell'impianto mobile dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso;
10. dovrà essere anche smantellata l'area di stoccaggio temporaneo delle terre ricostituite in attesa di analisi, in modo tale da poter completare anche su tale porzione di suolo l'intervento di ripristino agronomico. Le modalità di dismissione di tale manufatto ed i relativi controlli dovranno essere preventivamente concordati con ARPAE, in relazione anche al verificarsi dello stoccaggio di lotti di terre ricostituite non conformi;
11. dovrà essere eseguita una verifica metrologica del rumore prodotto a conferma di quanto previsto in sede di Valutazione Previsionale di Impatto acustico, da effettuarsi entro 30 dall'avvio della campagna di attività. Qualora le misure evidenziassero particolari criticità

rispetto alla propagazione sonora all'intorno, dovrà essere realizzata un'idonea barriera acustica all'intorno dell'impianto o delle aree potenzialmente critiche, anche con l'impiego delle terre del fondo (che saranno rimosse ed impiegate nel recupero agronomico alla fine del periodo lavorativo, pari a circa due anni). La proposta dovrà essere presentata al Comune per la valutazione di competenza;

12. al fine della determinazione della concentrazione di odore Cod (ouE/mc) in accordo con la norma UNI EN 13725, per il primo anno di attività dovrà essere eseguito il campionamento con cadenza semestrale (periodo invernale e periodo estivo) con il prelievo di aliquote, su almeno n. 2 punti (monte e valle) da concordarsi preventivamente con ARPAE. Nel caso in cui le analisi evidenzino criticità, il programma di campionamento successivo dovrà essere ripetuto secondo tempi e modalità concordate con ARPAE;
13. devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, quali ad esempio getti d'acqua per la periodica bagnatura, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento.
14. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
15. dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di recupero e trattamento rifiuti dovranno essere opportunamente intercettate, raccolte nella vasca a tenuta e smaltite come rifiuti liquidi;
16. dovrà essere rispettato il seguente Piano di monitoraggio:
 - a) Gestione dei rifiuti liquidi (percolati e acque meteoriche di sgrondo):
 - controlli giornalieri: ispezione dei pozzetti e delle caditoie di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche, eliminazione di eventuali corpi estranei e registrazione delle operazioni eseguite;
 - controlli settimanali: verifica e registrazione dei livelli nei serbatoi di stoccaggio.
 - b) Verifica di omologa e analisi sui rifiuti in ingresso:
 - ricevimento del campione per il controllo preventivo della sua idoneità mediante analisi iniziale ad uso interno sui seguenti parametri: metalli pesanti sul tal quale (Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco) sulle matrici previste dal D.M. 05/02/98 All.1 Suball.1; test di cessione secondo All.3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.; test di fitotossicità condotto secondo il metodo contenuto nella D.G.R.

Regione Lombardia 16/04/2003 - n°7/12764 - Allegato B
"effetto di matrici complesse sulla crescita delle
piante superiori";

- eventuale visita presso l'impianto produttivo con campionamento formale e analisi del rifiuto secondo All.3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- effettuazione di un carico di prova con prelievo del campione per l'effettuazione del test di cessione secondo All.3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- accettazione, in caso di conformità a tutti i requisiti, e inizio conferimenti;
- i rifiuti utilizzati dovranno essere sottoposti, con frequenza trimestrale, al test di cessione secondo l'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i. e utilizzati solo nel caso in cui le concentrazioni riscontrate nell'eluato rispettino i limiti stabiliti;

c) Analisi sulle terre ricostituite

- le terre ricostituite prodotte dovranno essere analizzate per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa per verificare che posseggano le caratteristiche richieste dalle norme UNI (che ne attestino la corrispondenza con le materie prime surrogate) e che non contengano metalli pesanti in concentrazioni superiori ai limiti di colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ad eccezione di Cromo totale e Nichel, per i quali i valori limite per la campagna corrispondono ai valori più elevati tra quelli riscontrati in fase di caratterizzazione dei terreni del sito (207 mg/kg s.s. per il Cromo totale e 192 mg/kg s.s. per il Nichel);
- ciascun lotto di cui al precedente punto dovrà essere individuato con apposita segnaletica che indichi la data di inizio e termine di costituzione del cumulo, i cod. CER ed i quantitativi di rifiuti impiegati nonché le caratteristiche ed i quantitativi di materie prime oggetto di miscelazione. Dette informazioni dovranno essere riportate sul "registro di produzione" da vidimarsi a cura di Arpae;
- come si evince dalla seguente tabella, qualora le analisi sul prodotto finito evidenziassero superamenti delle concentrazioni limite definiti dalla tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti, ma entro un valore massimo inferiore al 30% del rispettivo limite, il lotto di terre ricostituite risultato non conforme potrà essere rilavorato con ulteriori terreni naturali e rifiuti non ancora utilizzati per la produzione di terre ricostituite, selezionati in base alle loro caratteristiche chimiche ed agronomiche;

Parametro	D.lgs. 152/2006		Valore limite proposti per le Terre ricostituite	Valore oltre al quale occorre avviare a smaltimento (+ 30% del limite)
	Col. A	Col. B		
Arsenico mg/kg _{ss}	20	50	20	26
Cadmio mg/kg _{ss}	2	15	2	2,6
Cromo tot. mg/kg _{ss}	150	800	207	269
Mercurio mg/kg _{ss}	1	5	1	1,3
Nichel mg/kg _{ss}	120	500	192	250
Piombo mg/kg _{ss}	100	1000	100	130
Rame mg/kg _{ss}	120	600	120	156
Zinco mg/kg _{ss}	150	1500	150	195

17. il materiale prodotto a seguito di rilavorazione (vd. punto immediatamente precedente) andrà a costituire un unico nuovo lotto che avrà lo stesso numero del precedente con l'aggiunta dell'indicazione "Lotto rilavorato". Tale lotto verrà comunque caratterizzato garantendo che un singolo campione non rappresenti più di 1.000 mc di materiale, quindi nel solo caso di "lotto rilavorato" verranno prelevati due campioni che rappresentino ciascuno una metà del cumulo prodotto;
18. qualora le analisi sul prodotto finito evidenziassero superamenti delle concentrazioni limite definiti dalla tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti superiori ai valori limite aumentati del 30%, il materiale dovrà essere avviato a smaltimento con codice CER 19 02 03;
19. per ogni giorno di produzione del lotto sottoposto a rilavorazione sul registro di produzione dovrà essere riportato, nella sezione relativa alle note, la dicitura "lotto da rilavorare", e per ogni giorno di produzione del lotto o dei lotti ottenuti dalla rilavorazione la dicitura "lotto ottenuto dalla rilavorazione del lotto n. X" con l'indicazione del numero del lotto rilavorato. Sul registro di carico e scarico dei rifiuti, nella sezione "annotazioni", per ogni operazione di scarico relativa ai rifiuti aggiunti alle terre ricostituite non conformi, dovrà essere riportata la dicitura "rilavorazione del lotto di terre ricostituite n. X" con l'indicazione del numero

del lotto rilavorato, in modo tale da distinguere questi rifiuti da quelli utilizzati per la produzione dei nuovi lotti di terre ricostituite;

20. dovrà essere mantenuto un registro di produzione nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali impiegati (terre naturali e rifiuti), nonché alla quantità, al numero di lotto ed alla destinazione delle terre ricostituite prodotte;
 21. le strutture di contenimento delle terre ricostituite derivanti dal trattamento dovranno essere idoneamente gestite al fine di garantire che gli stessi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per ciascun lotto omogeneo, in attesa delle sopra citate verifiche;
 22. le misure di compensazione relative alla messa a dimora di essenze dovrà essere oggetto di apposito accordo con il Comune di Piacenza, in cui dovrà essere definita anche l'area oggetto di tale intervento;
 23. qualora l'autorità sanitaria competente per territorio intendesse richiedere lo svolgimento di verifiche sui pozzi esistenti (indicati nelle osservazioni), la sez. prov.le di Arpae, nel caso esista la possibilità tecnica di prelievo, provvederà ad eseguire un campionamento ante-operam e un campionamento post-operam a spese della Ditta mcm Ecosistemi;
- c) di dare atto che Arpae ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi, anche per quanto attiene l'assenso sulla campagna di attività ex art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- d) di dare atto che la Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha espresso l'esito positivo in merito alla prevalutazione di incidenza, come da nota prot. n. PG/2017531405 del 19/07/2017 che costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- e) di dare atto che il Comune di Piacenza ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito all'assenso sulla SCIA (L.R. n. 15/2013), al riscontro sulla valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995 e al parere sull'impatto ambientale (art. 18, comma 5, della L.R. n. 9/1999) firmando conseguentemente il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- f) di dare atto che la Provincia di Piacenza, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e, conseguentemente non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera. Trova, pertanto, applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni,

in merito all'acquisizione del relativo assenso senza condizioni con particolare riferimento al parere sull'impatto ambientale (art. 18, comma 5, L.R.9/1999);

- g) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni e gli atti di assenso che vengono rilasciate nell'ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;
- h) di dare atto che, in conformità all'art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo alla campagna di attività per il trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile autorizzato da realizzarsi presso il fondo Casanova Strada Gragnana IN COMUNE DI Piacenza (PC), proposto dalla ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l., deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- i) di dare atto che le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte regolarmente ad ARPAE per un ammontare di € 1.000, in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99;
- j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 copia della presente deliberazione alla ditta proponente m.c.m. Ecosistemi S.r.l.;
- k) di trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, al Comune di Piacenza, alla Arpae di Piacenza, all'Ausl di Piacenza, al Servizio aree Protette, foreste e Sviluppo della Montagna di questa Regione;
- l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
- m) di pubblicare il presente atto sul sito Web della Regione Emilia-Romagna.